



# Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello

(art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

## IL SINDACO

### INVITA

tutti coloro che, non essendo già iscritti negli Albi in oggetto, sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12, ad iscriversi presso questo Ufficio Comunale, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi integrativi (maschili e femminili) dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

In allegato modello di richiesta di iscrizione.

Paullo, 16/04/2025

Il Sindaco  
f.to dott. Gianolli Luigi Agostino

---

## RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

**Art. 9** I Giudici Popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale** di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10** I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo finale** di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12** Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.



Città di Paullo

## Servizi Demografici

Via Mazzini n. 28  
20067 Paullo (MI)  
T 029062691  
[demografici@pec.comune.paullo.mi.it](mailto:demografici@pec.comune.paullo.mi.it)  
[elettorale@pec.comune.paullo.mi.it](mailto:elettorale@pec.comune.paullo.mi.it)

Alla Commissione comunale per l'aggiornamento  
degli elenchi dei Giudici Popolari  
PAULLO

### RICHIESTA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Professione \_\_\_\_\_

residente a PAULLO in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287,  
come modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

#### CHIEDE

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di \_\_\_\_\_  
Corte d'Assise  
Corte d'Assise d'Appello

Dichiara di possedere il seguente titolo di studio

Conseguito presso \_\_\_\_\_ Nell'anno \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare, previste dall'art. 12 della legge sopra menzionata.

Paullo, \_\_\_\_\_  
(il richiedente)

➤ Allegare copia documento di identità.

### REQUISITI

Legge 10.04.1951 e successive modifiche

#### ART. 9 – CORTI D'ASSISE

I giudici popolari per le corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- b) buona condotta morale
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

#### ART. 10 – CORTI D'ASSISE D'APPELLO

I giudici popolari delle corti d'assise d'Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

#### ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e da qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione